



COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Prot. n. 6634

ORDINANZA N. 58 / 2006

OGGETTO : COLOMBI DI CITTA': DIVIETO DI ALIMENTAZIONE ED OBBLIGO DI CHIUSURA DI FORI ED ACCESSI NELLE COSTRUZIONI UTILIZZABILI COME COLOMBAIE, SITI DI NIDIFICAZIONE, POSATOI.

IL SINDACO

Attualmente è in corso un progetto per il contenimento della proliferazione dei "colombi di città" (*Columba livia* forma domestica).

La presenza numerosa di colombi nel territorio comunale, ed in particolare nel capoluogo, hanno fatto decidere per la messa in atto di strategie per contenerne la proliferazione, a tal fine si rimanda all'indagine ambientale condotta per questo Ente dall'A.I.R. e la collaborazione con il Museo ornitologico di Marostica.

E' da sapere che in inverno le temperature più calde fanno preferire le aree abitate ai colombi che qui trovano spazi a disposizione per accoppiarsi e nidificare; gli edifici abbandonati, i sottotetti, i portici, costituiscono infatti ottimi luoghi di riparo e riproduzione.

La buona disponibilità di cibo, sia somministrata in forma diretta che presente nelle aree agricole, i numerosi siti di nidificazione, in particolare quelli ricavati all'interno di edifici in stato di abbandono, favoriscono lo sviluppo riproduttivo incontrollato dei colombi.

La consuetudine di rendere disponibili agli uccelli il pane e le briciole, quale avanzo dei pasti, è un comportamento dannoso per gli animali presenti in città. Questo perché l'abbondanza di cibo risulta spesso disponibile ad esclusivo vantaggio di specie di grandi dimensioni come le gazze, i piccioni ed i ratti, le cui popolazioni, se troppo numerose rischiano di incidere negativamente su altre specie selvatiche come i passeri, i verzellini, le cincie, i pettirossi, i codirossi, le ballerine ed i merli, peggiorando la situazione igienica dell'abitato nel caso del proliferare di topi, ratti e colombi.

La presenza dei volatili, inoltre, reca danni al patrimonio edilizio e situazioni di rischio igienico per la cittadinanza.

Ciò premesso, considerata la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica e del patrimonio artistico ed edilizio e ritenuta la propria competenza quale autorità sanitaria locale e quale ufficiale di governo individuabile ai sensi art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 17.07.1934 n. 1265, artt. 13 - 32 L. 833/1978, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

§ di non somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai "colombi di città", con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori. Nell'allevare animali da cortile ed animali domestici si dovrà aver cura di posizionare il cibo in siti non accessibili a colombi e ratti.

§ I proprietari e conduttori degli immobili in stato di abbandono e non occupati dovranno provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno (finestre, abbaini, soffitte, fori) da parte dei colombi ed utilizzabili per la loro nidificazione. La chiusura va fatta con reti o griglie con le modalità descritte di seguito.

§ I proprietari e conduttori degli immobili dovranno posizionare reti sui fori nei muri che possano essere usati come nidi e ripari (fori nelle intercapedini dei tetti, fori sulle facciate delle costruzioni, ecc).

§ I proprietari e conduttori di immobili devono pulire i luoghi di accumulo degli escrementi dei colombi per evitare il proliferare di zecche.

§ Chi si assenta da casa per lunghi periodi deve controllare che su terrazzi e balconi non rimangano contenitori o vasi vuoti che possano venire utilizzati dal piccione come luoghi di nidificazione.

I lavori di chiusura dei fori vanno svolti entro 60 giorni dalla pubblicazione e dalla notifica della presente ordinanza.

Come svolgere i lavori di chiusura di fori ed aperture sugli edifici:

la **chiusura di buchi sui muri, cornicioni, sottotetti, lucernari**, ecc. va fatta in maniera tale che i colombi non vi possano passare, si deve però garantire il passaggio agli uccelli più piccoli. Per questo motivo si dovrà impiegare della **rete con fori di dimensioni pari o inferiori a 5x7 (o 6,5 cm di diametro)**. Non bisogna chiudere completamente gli accessi. In tal modo le specie più piccole e gradite (rondoni, passeri, ecc.) potranno comunque avere accesso. Per favorire tali specie è anche possibile installare appositi nidi artificiali. Le cavità particolarmente frequentate dai colombi potranno essere chiuse con **gomitoli di rete metallica zincata sistemati a filo parete**, o con reti metalliche zincate a maglia elettrosaldata.

INVITA

§ tutti i proprietari e conduttori degli immobili con superfici utilizzate dai colombi come posatoi dovranno installare sistemi dissuasori e di protezione passiva che scoraggino lo stazionamento dei "colombi da città".

Come svolgere i lavori:

sulle superfici piane come i tetti ed i cornicioni si consiglia l'installazione di **"dissuasori"**.

I dissuasori più comuni ed economici sono costituiti da serie di punte metalliche o plastiche (con la testa smussata) montate su fasce di policarbonato flessibile, che si adattano anche a superfici arrotondate. I dissuasori si applicano con tasselli, viti o silicone neutro.

Questi dissuasori hanno gli aghi più lunghi delle zampe dei piccioni, tale caratteristica fa desistere agli animali ad usare le superfici come posatoi.

E' necessaria la pulizia periodica per asportare materiale eventualmente impigliatosi nelle punte. Un altro tipo di dissuasore per cornicioni e davanzali è costituito da una lastra di acciaio inox inclinata a 45° che fa scivolare gli animali. Dissuasori più costosi e sofisticati sono i sistemi elettrici a basso voltaggio.

INVITA ALTRESI'

I cittadini a collaborare segnalando tutte le situazioni di disagio: zone dormitori, posatoi, siti di nidificazione, depositi di escrementi ecc. che permettano di monitorare ulteriormente la situazione e attivare i relativi provvedimenti di contenimento in ambito urbano di questa popolazione.

Le segnalazioni vanno inoltrate all'ufficio ecologia [tel. 0424 584162] o comunicate direttamente presso l'ufficio.

RICORDA

che l'uso di veleni e di colle per l'uccisione dei piccioni, oltre ad essere una azione crudele e irresponsabile che può costituire un pericolo per altri animali domestici e selvatici, è penalmente perseguibile.

AVVERTE

Che, ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica.

La non osservanza di quanto sopra ordinato autorizza l'Amministrazione comunale a procedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma di legge;

DISPONE CHE

- l'ordinanza sia affissa all'albo pretorio e notificata ai proprietari di edifici abbandonati o proprietari e conduttori di edifici e costruzioni ove sia possibile la nidificazione di colombi;
- ne sia trasmessa copia al servizio veterinario ed all'ufficio di Polizia locale per la vigilanza sul territorio.

Comune di Rosà, li 19/04/2006

IL SINDACO
LANZARIN Manuela